Introduzione di un sistema di gestione e blocco dei codici IMEI dei terminali radiomobili smarriti o rubati

In data 5 maggio 2003, su iniziativa dell'Autorità, i gestori radiomobili nazionali Tim, Vodafone, Wind, H3G ed IPSE2000, hanno sottoscritto un memorandum d'intesa in cui riconoscono la necessità di realizzare congiuntamente un sistema di gestione dei codici IMEI *(international mobile equipment identity)*, identificativi dei terminali radiomobili, aderendo alle procedure raccomandate dalla GSM Association mediante collegamento al *database* unico europeo CEIR *(central equipment identity register)*, al fine di contrastare mediante il blocco degli stessi il fenomeno del furto dei terminali ed agevolare la clientela nel caso di perdita dell'apparato.

Nel memorandum sottoscritto, i gestori radiomobili hanno deciso di costituire un apposito gruppo di lavoro incaricato di studiare i processi e le procedure per la implementazione del sistema descritto, a cui l'Autorità partecipa in qualità di osservatore.

Tale gruppo di lavoro è aperto anche alla partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e delle comunicazioni. Il gruppo di lavoro ha il compito di predisporre i progetti delle attività necessarie, con l'obiettivo di realizzare la piena operatività del sistema al più tardi entro il 30 giugno 2004 (con una proroga per IPSE).

Il gruppo di lavoro, oltre a varie riunioni tra gli operatori, si è riunito finora ufficialmente in quattro occasioni presso l'Autorità, ed ha portato - in data 13 ottobre 2003 - alla sottoscrizione di un accordo quadro da parte di quattro dei cinque operatori del mercato.

In data 12 gennaio 2004, è stata formalizzata anche l'adesione del rimanente operatore, che ha beneficiato del maggior periodo per approfondire la soluzione tecnica finale. I lavori del tavolo proseguiranno al fine di perfezionare alcuni aspetti tecnico-procedurali e per gli sviluppi futuri del sistema, ma la data per la quale si prevede l'entrata in servizio della prestazione rimane fissata al 30 giugno 2004. L'Autorità ha monitorato lo stato di avanzamento dei lavori e fornito contributi al documento finale, facilitando il raggiungimento degli accordi.

Al fine di integrare la soluzione di rete così impostata con misure anche a livello di produzione dei terminali, che potrebbero rendere il sistema sempre più robusto, l'eventuale emanazione di una regolamentazione relativa alla conformità degli apparati è oggetto dei lavori del Comitato TCAM *(telecommunication conformity assessment and market surveillance)* presso la Commissione europea, cui partecipa il Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero degli interni, anche sulla base di intese avute con il corrispondente Ministero britannico, e naturalmente l'Autorità, ha infine auspicato che le citate misure possano essere adottate ed offerto la propria collaborazione.

Il sistema di gestione e blocco dei codici IMEI che si realizzerà in Italia, fra i primi in ambito comunitario, può dare impulso all'ulteriore ampliamento della partecipazione di altri Stati membri al sistema europeo, e può senz'altro costituire un ostacolo alla microcriminalità connessa al furto dei terminali.

3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004 l'attività di vigilanza nel mercato della telefonia mobile ha riguardato principalmente le seguenti attività:

a. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dagli operatori;

b. condizioni di offerta al pubblico del servizio fisso-mobile in attuazione della delibera n. 47/03/CONS;

c. portabilità del numero di rete mobile;

d. verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: carte dei servizi.

La verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dagli operatori

Su segnalazione di numerosi utenti è stata avviata un'attività di vigilanza, tuttora in corso, in relazione alle modalità di tariffazione del traffico dati sviluppato da utenti di un operatore mobile all'atto dell'erogazione di servizi a valore aggiunto, fruibili tramite *web* o *short message service* (SMS). La fattispecie riguarda operazioni di ricarica effettuate da utenti del servizio prepagato, in occasione delle quali l'importo della ricarica non è stato accreditato, ma trattenuto dalla società erogatrice del servizio a compensazione di un debito accumulato dall'utente per la fruizione di servizi interattivi erogati a seguito dell'esaurimento del credito. La circostanza che, pur in assenza di credito disponibile, non sia impedito l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto da parte dell'utente, e che i corrispettivi dovuti siano successivamente acquisiti dalla società erogatrice del servizio all'atto della ricarica, evidenzia un problema di mancato addebito in tempo reale dei corrispettivi dei servizi, ed appare in contrasto con le tipiche condizioni di offerta del servizio prepagato ricaricabile, finalizzate a consentire all'utente un controllo della propria spesa. In merito alla fornitura di servizi a valore aggiunto, sono in corso interventi di vigilanza finalizzati a verificare la correttezza delle modalità di offerta, con particolare riferimento alla accessibilità di servizi con contenuti erotici.

Nei confronti degli operatori mobili, l'Autorità è intervenuta, su segnalazione di un operatore, in occasione della verifica del rispetto delle delibere n. 13/02/CIR del 28 novembre 2002 e n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, con particolare riguardo all'applicazione dei corrispettivi per le attivazioni della prestazione di *mobile number portability* e per i servizi di terminazione su rete mobile rispettivamente definiti dalle citate delibere.

Le condizioni di offerta al pubblico del servizio fisso-mobile in attuazione della delibera n. 47/03/CONS

Con la delibera n. 47/03/CONS, che disciplina le modalità di definizione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate da Telecom Italia e che integra la precedente delibera n. 338/99, è stato revisionato il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati e il valore della *retention* (la quota parte del prezzo finale che remunera Telecom Italia).

La necessità di rivedere i valori fissati con la delibera n. 338/99 è un effetto sia delle analisi che l'Autorità ha svolto sui dati di contabilità regolatoria, sia del confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.

I nuovi valori massimi, che hanno un impatto diretto sui prezzi finali praticati da Telecom Italia, sono stati fissati pari a 14,95 euro cent/min per la terminazione e 4,85 eurocent/min per la *retention*, con una riduzione rispettivamente del 12% e del 14% in confronto ai prezzi applicati a seguito della delibera n. 338/99.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, sono state introdotte nuove discipline per il controllo dell'andamento temporale dei prezzi; in particolare, per quanto riguarda la *retention*, il suo valore è stato assoggettato al meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione del prezzo (*price cap*); relativamente alla terminazione, invece, è stata prevista una riduzione programmata della tariffa nella misura del 20% per il biennio 2004-2005.

Telecom Italia, in ottemperanza alla suddetta delibera, ha trasmesso all'Autorità per il 2003 i nuovi prezzi per le chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete mobile. L'Autorità, dopo una puntuale verifica, ha ritenuto che tali prezzi, che presentano un'articolazione per fascia oraria (intera e ridotta) e per tipologia di clientela (residenziale e affari), siano stati fissati nel rispetto dei prezzi massimi di terminazione e di *retention*, intesi come valori medi massimi ponderati. Nello stesso tempo, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un costante monitoraggio dell'evoluzione competitiva del mercato, al fine di valutare l'opportunità di integrare le disposizioni che regolano i prezzi delle chiamate da rete fissa a rete mobile.

La portabilità del numero di rete mobile

La prestazione di portabilità del numero mobile (*mobile number portability* - MNP) consente all'utenza di servizi mobili e personali di mantenere il proprio numero, richiedendo che il servizio sia svolto da un differente operatore mobile, anche nel caso vi sia una variazione tra la tecnologia utilizzata dall'operatore di origine (TACS, GSM o UMTS) e quella utilizzata dal nuovo operatore (GSM o UMTS). Tale prestazione è divenuta pienamente operativa il 30 aprile 2002 e a fine aprile 2004, il numero di portabilità effettuate ha raggiunto la quota di 2,2 milioni.

L'attività condotta dall'Autorità nel 2003 riguardo la portabilità del numero mobile è stata condotta principalmente tramite l'unità per il monitoraggio per l'implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, e ha riguardato diversi aspetti tecnici e di vigilanza. In particolare, l'unità ha monitorato le problematiche e i progressi relativi alla messa in opera della MNP.

Tra i temi più rilevanti trattati nel 2003 sono da menzionare:

a. l'attività concernente le problematiche relative all'introduzione della tecnica di *direct routing* per le chiamate da rete fissa a rete mobile;

b. il lavoro di analisi delle problematiche relative ai rifiuti e ai disservizi causati all'utenza;

c. l'attività concernente il tema della trasparenza tariffaria.

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, nel maggio 2003, sulla base della verifica dello stato di attuazione della delibera n. 19/01/CIR ed, in particolare, relativamente all'introduzione (al 30 aprile 2003) della tecnica del *direct routing* per le chiamate nazionali da rete fissa verso numeri mobili portati, ha ritenuto possibile, in presenza di giustificati impedimenti di natura tecnica, l'introduzione di tale tecnica entro il 31 dicembre 2003, purché fossero adottate, nel periodo 30 aprile 2003 - 31 dicembre 2003, soluzioni tecniche alternative a quella del *direct routing* che garantissero il corretto instradamento della chiamata, oltre che la corretta tariffazione e fatturazione della chiamata all'utente.

Inoltre, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha disposto l'insediamento, nell'ambito dell'unità, di un tavolo tecnico al fine di prendere in esame ed approfondire gli aspetti operativi di natura tecnica e procedurale relativi alla fornitura della prestazione di *direct routing*, nonché quelli relativi alla base dati unica dei numeri portati. L'unità ha affrontato, nel corso di specifiche riunioni convocate con gli operatori e il presidente della Commissione per le specifiche tecniche per l'interconnessione del Ministero delle comunicazioni, le problematiche di natura tecnica ed operativa prospettate dagli operatori. Inoltre, è stato assicurato un proficuo collegamento con le attività di definizione di specifiche tecniche condotte dal Ministero delle comunicazioni con la partecipazione di un rappresentante dell'Autorità alla Commissione per le specifiche tecniche per l'interconnessione.

Nel 2003, quindi, l'Autorità, ha proseguito l'analisi delle problematiche relative alla MNP avviato nel 2002, effettuando le opportune verifiche che sono state di supporto agli operatori mobili al fine di individuare alcune problematiche comuni e le soluzioni realizzative. In particolare, l'unità ha utilizzato un insieme di strumenti *software* per la verifica dell'allineamento delle banche dati dei numeri portati sviluppato appositamente dall'Autorità stessa. È stato pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione "Studi e ricerche" un documento dal titolo "Strumenti di analisi per la verifica dell'allineamento delle banche dati dei numeri portati per la *mobile number portability*", che descrive la metodologia utilizzata. Tale attività di verifica ha permesso di individuare le principali anomalie presenti e, conseguentemente, ha consentito una notevole riduzione dei casi anomali che erano alla base di disservizi all'utenza e una maggiore stabilizzazione del processo di portabilità.

Con l'introduzione della MNP, l'indicativo del numero non individua più l'operatore mobile che gestisce la numerazione, nel senso che si è persa la corrispondenza tra l'indicativo del numero e l'operatore mobile che fornisce il servizio. Considerando che per le chiamate originate da rete fissa, ma principalmente per le chiamate da rete mobile, il prezzo della chiamata può, in funzione del piano tariffario, variare in funzione dell'operatore che gestisce il numero destinatario della chiamata, è stato necessario prevedere che l'utente potesse ricevere informazioni adeguate a determinare la tariffa effettivamente applicata per le chiamate indirizzate ad un numero mobile. A tale scopo, l'Autorità ha stabilito un unico prefisso, il 456, per fornire tale servizio di trasparenza tariffaria all'utenza e, conseguentemente, nel nuovo piano di numerazione nazionale, definito con la delibera n. 9/03/CIR del 3

luglio 2003, è stato previsto di riservare l'opportuno arco di numerazione. Gli operatori, a partire dall'ottobre 2003, hanno attivato un servizio di risponditore *off-line* per offrire ai clienti informazioni in merito alla trasparenza tariffaria per i numeri portati su altre reti. Il servizio ha natura gratuita e costituisce una prima modalità, promossa dall'Autorità ed implementata dagli operatori, per offrire un'informazione trasparente sulla tariffazione delle chiamate verso un numero mobile, in un contesto competitivo caratterizzato da un numero crescente di numeri portati.

Verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: carte dei servizi

A prescindere dagli aspetti connessi alla fornitura del servizio universale, non riproponibili per la fattispecie dei servizi radiomobili, la situazione normativa che si è venuta a configurare nell'anno di riferimento, con l'emanazione della delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", è conforme a quella delineata ai paragrafi 3.1.1. e 3.1.2., cui si rimanda per un maggiore dettaglio.

Nel condurre l'attività di vigilanza sull'obbligo di adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, della carta dei servizi e sui relativi contenuti, si è ritenuto utile dare luogo ad una sorta di riflessione aggiuntiva sull'applicazione delle medesime disposizioni.

In tal senso, anche le carte dei servizi fatte pervenire dagli operatori del servizio radiomobile sono state esaminate e, con riferimento all'articolato della delibera, sono stati desunti, per ciascuna di esse, tutti quegli aspetti ritenuti non conformi, non sufficientemente sviluppati o totalmente sottaciuti. Le osservazioni sono state poi proposte agli operatori, sollecitando gli stessi a fornire le proprie considerazioni e conclusioni su ciascuno dei punti richiamati.

Nel merito, va osservato che, anche nell'occasione, la fase di riscontro si è rivelata particolarmente difficoltosa, tenuto conto che sono stati constatati i medesimi impedimenti riscontrati nel caso della telefonia fissa, sia in relazione alla diversità delle strutture usate per la formulazione delle carte dei servizi, sia per la molteplicità dei canali informativi (schemi contrattuali, fatturazione, ecc.) attraverso i quali, in modo alternativo alla sola carta dei servizi, gli operatori radiomobili hanno inteso di poter assolvere l'obbligo informativo nei confronti degli utenti.

Con specifico riferimento agli aspetti della qualità del servizio, va evidenziato che i diversi soggetti, ritenendo forse le linee guida ETSI EG 201 769 01 specificatamente applicabili ai soli servizi di comunicazione elettronica forniti su rete fissa, hanno mostrato di utilizzare indicatori di qualità non previsti dalle medesime linee guida, ovvero non corredati degli opportuni *standard* generali e/o specifici previsti, ovvero, quand'anche corredati da questi ultimi, di difficile verificabilità poiché connessi ad ulteriori sub-

ordinate generiche (adeguata disponibilità di frequenze in relazione ad esigenze dell'operatore, motivata disponibilità delle risorse tecniche, ecc.) non circostanziabili né quantificabili da parte dell'utente.

A tal riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il documento ETSI EG 201 769 01, pur delineando indicatori di qualità e relative metodologie di misura per il servizio fisso, esprima in realtà concetti di carattere generale, attinenti alla qualità percepita in relazione al servizio di comunicazione elettronica offerto da un qualunque operatore e che, in tale ottica, possa, quindi essere utilizzato come riferimento da chiunque offra tali servizi.

L'Autorità, a supporto di tale posizione, ha altresì richiamato lo stesso decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che, all'art. 72, in tema di qualità dei servizi, rimanda le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica "a parametri, definizioni e metodi di misura" anche conformi alle indicazioni del citato documento ETSI, affinché le medesime imprese realizzino "ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti."

Tenuto conto che non è prevista alcuna forma di autorizzazione o assenso dell'Autorità sulle carte adottate, è presumibile che a seguito delle modifiche proposte e delle osservazioni presentate si instauri un progressivo adeguamento degli operatori ai principi di informazione e trasparenza ispiratori della delibera, dal quale possa derivare un miglioramento qualitativo e quantitativo delle informazioni offerte nelle carte dei servizi, con auspicabile vantaggio per i consumatori che volessero utilizzare le stesse in chiave di comparazione diretta tra i valori forniti dai diversi operatori nella fornitura dei servizi.

3.3. INTERNET

3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

L'Autorità ha continuato, nel corso del periodo di riferimento, a dedicare una specifica attenzione alla disciplina e alle promozione delle attività di sviluppo dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, avendo individuato, nell'utilizzo combinato di tali servizi con le tecnologie DSL (e, quindi, dell'accesso veloce a Internet), uno degli strumenti cardine per lo sviluppo delle dinamiche competitive nei servizi a larga banda.

L'intervento regolamentare dell'Autorità si è quindi esplicitato nella definizione o nel consolidamento di condizioni competitive nei servizi intermedi (accesso e interconnessione), sia dal punto di vista economico che tecnico (ad es. parità di trattamento negli accordi di servizio). Oltre a quanto effettuato con la delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*", per la trattazione della quale si rimanda alla Relazione annuale 2003 (pag. 226 e ss.), l'Autorità ha concentrato il proprio intervento sul Canale virtuale permanente (CVP).

Nel provvedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento per il 2004, infatti, l'Autorità ha rilevato, in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Poiché l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR, ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (*retail minus* piuttosto che *cost plus*), a Telecom Italia è stato chiesto di ripubblicare integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, detta offerta, contestualmente alle altre offerte del Listino di interconnessione. In merito alle condizioni di offerta CVP, poiché diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato *retail* di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e del *service level agreement* non replicabili a partire dall'offerta *wholesale* CVP[1], l'Autorità ha ritenuto necessario che i prezzi *retail*, sulla base dei quali applicare la percentuale di riduzione per definire il prezzo *wholesale*, tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo *retail*.

L'Autorità pertanto ha inteso procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

Pertanto, nel provvedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di riferimento del 2004, l'Autorità ha espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame chiedendo a Telecom Italia di:

a. riformulare le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale;

b. comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti *retail,* al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

Inoltre, l'Autorità ritiene che nella analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di *service level agreement*, inclusivi delle condizioni di *provisioning*, *assurance* e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite, e dei corrispondenti livelli di penali.

Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia indi-

(1) In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta *retail*, sconti differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".

chi, come parte integrante dell'offerta CVP, tutti i parametri proposti nelle proprie offerte *retail*, quali - ad esempio - i tempi di disponibilità, di *provisioning* ed *assurance*, i tempi massimi di latenza e di *jitter*, ed i tassi di perdita di celle. L'Autorità ha quindi espresso l'orientamento, sempre nel medesimo provvedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento 2004, di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta *wholesale* CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte *retail*.

3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Il mercato dell'accesso ad Internet è stato oggetto di costante attenzione, in particolare per quanto attiene alla vigilanza sulle offerte di servizi di accesso a banda larga.

I principali interventi effettuati su tale mercato hanno riguardato:

a. le offerte di servizi ADSL all'ingrosso ed agli utenti finali da parte della società Telecom Italia;

b. l'evoluzione dell'impiego della decade 7 per l'accesso ad Internet

Le offerte di servizi ADSL all'ingrosso ed agli utenti finali da parte della società Telecom Italia

Il mercato dei servizi ADSL *retail* è stato caratterizzato dal lancio di offerte commerciali con modalità di tariffazione innovative, di tipo "a consumo".

In tale contesto, l'applicazione della delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*", approvata dall'Autorità il 15 aprile 2003, ha consentito a tutti gli operatori presenti sul mercato di innovare la propria offerta, assicurando condizioni di replicabilità delle offerte proposte dalla società Telecom Italia e il rispetto del principio di parità di trattamento. Il lancio da parte di Telecom Italia di offerte *retail* innovative ha infatti reso necessaria l'introduzione di modifiche delle preesistenti offerte ADSL *wholesale*. In particolare, la comunicazione di tali modifiche all'Autorità e agli operatori interessati nei tempi e con le modalità stabilite dalla citata delibera, ha garantito una adeguata e tempestiva informazione al mercato, nonchè lo svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'Autorità nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e con la disponibilità di tutte le informazioni tecnico-economiche necessarie. Tra le proposte d'offerta formulate da Telecom Italia, oggetto di valutazione al fine della verifica del rispetto delle delibere n. 407/99 e n. 6/03/CIR, si segnala il servizio di tipo "Ricaricabile", commercializzato a partire dal mese di maggio 2003 e caratterizzato, sotto il profilo economico, da un prezzo iniziale, da versare all'atto delle sottoscrizione, comprensivo di un certo numero di ore di traffico prepagato, da consumarsi entro un periodo determinato, trascorso il quale (ovvero a seguito dell'esaurimento del monte ore prepagato), per poter continuare ad utilizzare il servizio, è necessario, da parte dell'utente, procedere ad una "ricarica".

La replicabilità economica dell'offerta "Ricaricabile" è stata valutata sulla base delle offerte ADSL *wholesale* a consumo, in particolare, sulla base dell'offerta ADSL *wholesale* a consumo cd. a linea singola, in relazione ad un'ipotesi di consumo medio mensile oggetto di successiva verifica condotta sulla base dei dati di traffico degli utenti rilevati e trasmessi all'Autorità da Telecom Italia. Prevedendo l'offerta "Ricaricabile" un tempo minimo di utilizzazione del servizio pari a tre mesi, al fine di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, è stato necessario rivedere le condizioni di fornitura del servizio ADSL *wholesale*, in maniera da riconoscere agli operatori che richiedono o hanno in vigore contratti x-DSL *wholesale* con Telecom Italia il diritto, sancito dall'art. 3 della delibera n. 6/03/CIR, "di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia".

Con riguardo, poi, alle modalità di comunicazione al pubblico delle condizioni di offerta del servizio, in considerazione delle specificità dell'offerta, l'Autorità ha sottolineato l'esigenza di evidenziare con la massima trasparenza, anche attraverso specifiche clausole contrattuali, nel rispetto della disciplina dettata dalla delibera n. 417/01/CONS, i tempi di effettiva attivazione della linea ADSL, il termine di utilizzo del monte ore prepagato, nonché il periodo di validità delle ricariche effettuate dall'utente.

In data 22 luglio 2003, la società Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità una proposta relativa all'introduzione di una nuova offerta ADSL *retail*, caratterizzata da una struttura di *pricing* innovativa, composta da un corrispettivo una tantum e da un corrispettivo a consumo basato sul tempo di connessione dell'utente.

Per l'avvio della commercializzazione dell'offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione previsti dalla vigente normativa in tema di servizi a larga banda, è stato necessario introdurre una modifica delle condizioni economiche d'offerta del servizio ADSL *wholesale* a consumo, secondo le tempistiche previste dall'art. 1 della delibera n. 6/03/CIR. Tale modifica, consistente nell'introduzione di un *pricing* del servizio *wholesale* composto da un prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto pari a 2,37 eurocent e da un importo fisso per accesso di 4,6 euro/mese, comprensivo di 194 Mbyte mensili, ha consentito una valutazione positiva, secondo i criteri definiti dalla delibera n. 6/03/CIR, di replicabilità della nuova offerta proposta da Telecom Italia, in corrispondenza di livelli di consumo ritenuti significativi ai fini dell'analisi. I valori economici dell'offerta *wholesale* a consumo sopra descritta sono, in ogni caso, suscettibili di successivi aggiornamenti (in aumento o in diminuzione) sulla base dei consumi effettivi degli utenti. Al fine di consentire tali aggiornamenti, Telecom Italia è tenuta a effettuare rilevazioni su base mensile del traffico sviluppato degli utenti aderenti all'offerta "Alice Free" da trasmettere all'Autorità. Tale meccanismo ha consentito un riduzione del prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto da 2,37 eurocent a 2,24 eurocent, riduzione entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

In data 15 dicembre 2003, la società Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di aggiornamento delle offerte ADSL *wholesale* e *retail*, finalizzata a introdurre un'importante modifica di natura tecnica, dal rilevante impatto regolamentare e competitivo, consistente nell'*upgrade* automatico e gratuito della velocità degli accessi ADSL, con aumento della velocità *downstream* minima da 256 Kbit/s a 640 Kbit/s e della velocità *upstream* minima da 128 Kbit/s a 256 Kbit/s.

In considerazione della natura prevalentemente tecnica della modifica apportata alle offerte ADSL all'ingrosso, l'avvio della commercializzazione è stato subordinato al rispetto del termine di 90 gg previsto dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 6/03/CIR.

Il termine di 90 giorni antecedenti all'avvio della commercializzazione è stato imposto affinché i concorrenti interessati provvedessero ad eseguire gli adeguamenti infrastrutturali necessari per predisporre un servizio finale equivalente a quello offerto da Telecom Italia. Al riguardo, al fine di assicurare condizioni non discriminatorie, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di concordare con gli operatori appositi *service level agreement* (SLA) "a progetto", a titolo gratuito, nei quali fossero definiti, per l'esecuzione degli interventi impiantistici di *upgrade* delle risorse infrastrutturali richiesti dagli operatori, termini ridotti rispetto ai normali tempi di fornitura.

Lo svolgimento tempestivo delle forniture oggetto di tali SLA è stato costantemente monitorato dall'Autorità mediante l'invio periodico di uno stato di avanzamento dell'attività da parte di Telecom Italia e di tutti gli operatori che hanno effettuato adeguamenti della propria rete.

Sul piano economico, l'intervento dell'Autorità, finalizzato ad assicurare la replicabilità dell'offerta di Telecom Italia da parte dei concorrenti, ha avuto ad oggetto sia, da un lato, il listino della banda dei VP (offerta ADSL *wholesale* ad accesso singolo i modalità *flat*) e il prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto (offerte ADSL *wholesale* a consumo), dall'altro, le condizioni economiche d'offerta dei circuiti utilizzati per la raccolta del traffico ADSL.

L'evoluzione dell'impiego della decade 7 per l'accesso ad Internet

L'anno 2003 ha rappresentato l'anno della svolta nell'impiego di numerazioni in decade 7 per l'accesso ad Internet, garantendo una maggiore facilità di accesso da parte degli utenti attraverso un numero unico ed una migliore gestione delle risorse di rete conseguente alla possibilità di discriminare il traffico dati da quello vocale. Connessa a tale evoluzione l'Autorità ha dovuto affrontare la problematica dell'impiego di numerazioni in decade 7 (709) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in molti casi erogati con prezzi oltremodo elevati e senza il consenso dell'utente.

L'Autorità ha avviato nel mese di aprile 2003 un'attività di monitoraggio delle numerazioni 709 caratterizzate da traffico e ricavi al di sopra della media, e nel successivo mese di maggio Telecom Italia ha reso dispo-

nibile la prestazione di disabilitazione gratuita e permanente delle linee d'utente al traffico destinato alle numerazioni 709.

Successivamente, la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa" ha, da un lato, attribuito in via esclusiva i codici 70X all'accesso in modalità *dial up* ad Internet, e, dall'altro lato, ne ha disciplinato l'impiego dal punto di vista della tariffazione, ribadendo il divieto di fornire servizi e prodotti a fronte di un corrispettivo realizzato attraverso l'addebito del traffico svolto su tali numerazioni, divieto già disposto dal 1° comma, dell'art. 4 della delibera n. 9/02/CIR del 26 giugno 2002 e vincolando, in ogni caso, il prezzo delle comunicazioni svolte su tali numerazioni a specifici tetti per la quota alla risposta e per il prezzo minutario.

Il vincolo imposto, in particolare, per le numerazioni 709 ha avuto l'effetto immediato di fronteggiare positivamente il fenomeno di quei *software* che, all'insaputa dell'utente, si installano nei *personal computer* e reindirizzano la connessione di questi con Internet su numerazioni dai costi elevati, in particolare, fino all'avvento della delibera n. 9/03/CIR, sui 709.

Nel corso del 2003, l'Autorità si è trovata ad affrontare il tema delle offerte combinate di traffico in fonia e di accesso ad Internet.

Tali offerte, presenti inizialmente sul mercato come naturali estensioni delle offerte di fonia vocale e come tali valutate in considerazione che il traffico *dial up* verso Internet era soggetto a meccanismi di formazione dei prezzi e di distribuzione dei ricavi analoghi a quelli del traffico in fonia, hanno subito una radicale modifica quando, a seguito dello sviluppo dell'impiego delle numerazioni in decade 7, l'*incumbent* ha presentato modifiche intese a limitare i vantaggi delle offerte medesime alle comunicazioni svolte su numerazioni 702 di cui esso era titolare.

L'Autorità ha ritenuto a tale riguardo che l'esclusione dei 702 dei concorrenti di Telecom Italia, seppure non illegittima sul piano regolamentare (in quanto Telecom Italia non è titolare di tali numerazioni e quindi non può definirne le condizioni di offerta), modificasse una situazione di fatto preesistente generando una discriminazione a danno dei concorrenti di Telecom Italia. Infatti, i clienti di OLO e ISP concorrenti di Telecom Italia, che hanno sottoscritto le sopra citate offerte tariffarie, godevano delle condizioni agevolate di accesso ad Internet per qualsiasi numerazione di accesso da loro indicata. La modifica proposta da Telecom Italia avrebbe prodotto l'effetto di incrementare il prezzo applicato a tutti i clienti che non utilizzino la numerazione 702.0187187 di Telecom Italia per l'accesso ad Internet.

In tal modo Telecom Italia avrebbe indotto i clienti dei propri concorrenti ad accedere ad Internet tramite la numerazione della stessa società, con un evidente effetto anticompetitivo derivante dall'utilizzo della propria forza nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (sul quale Telecom Italia è notificato ai sensi della delibera n. 160/03/CONS), per rafforzare la propria posizione sul mercato dei servizi di accesso ad Internet in

dial up, mercato sul quale Telecom Italia è, peraltro, già notificata ai sensi della delibera n. 219/02/CONS.

La soluzione adottata da Telecom Italia, su richiesta dell'Autorità, è stata quella di escludere le chiamate verso tutte le numerazioni 702, comprese quelle di cui essa è titolare, dalle offerte "Teleconomy" lasciando immutate le condizioni agevolate per le chiamate verso numerazioni geografiche e verso numerazioni 701 (per queste, il meccanismo di formazione dei prezzi e di distribuzione dei ricavi è analogo a quello del traffico in fonia).

3.4. La televisione

3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

L'intervento regolamentare nell'ambito dell'audiovisivo si è svolto, nel periodo di riferimento, sui seguenti aspetti:

a. relazione tecnica sull'offerta del digitale terrestre;

b. consultazione pubblica sui fornitori di contenuti di valore

c. piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale;

d. criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi;

e. quote di diritti residuali per i produttori indipendenti di opere televisive;

f. modifiche al regime autorizzativo dei trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive.

La relazione tecnica sull'offerta del digitale terrestre

In data 30 aprile 2004 l'Autorità ha approvato la relazione tecnica approntata dalle strutture sulla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, così come previsto dalla legge n. 43/04.

La relazione contiene i risultati dell'accertamento tecnico effettuato, tenendo anche conto delle tendenze in atto nel mercato, relativo alla quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri, alla presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili, all'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Il Consiglio dell'Autorità ha dato quindi mandato ai Commissari relatori di predisporre lo schema di relazione contenente i risultati degli accertamenti effettuati, con le relative valutazioni in ordine all'esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge. La relazione è stata presentata nei termini previsti al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari ed è stata pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Consultazione pubblica sui fornitori di contenuti di valore

L'art. 29, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001 dispone che l'Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotti un provvedimento al fine di stabilire:

a. norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per il sistema televisivo nazionale (in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo), nonché per il sistema televisivo locale (in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge);

b. criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di in condizioni di parità di trattamento.

Obiettivo principale del provvedimento è, quindi, quello di disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete. A tal fine l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica, attualmente in corso (delibera n. 39/04/CONS del 25 febbraio 2004).

Il piano delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale

Con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (PNAF – DVB-T).

Con il Piano suddetto, denominato Piano di primo livello, è stata pianificata la risorsa destinata alle reti a carattere nazionale e alle reti locali in ambito regionale, per complessive 12 reti nazionali e 126 reti regionali.

In base alle disposizioni della legge n. 249/97, che prevede che ulteriori risorse all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla pianificazione (cioè successivamente al piano di primo livello), e alle disposizioni della legge n. 5/00 che prevede che le suddette ulteriori risorse debbano essere pianificate considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, nonché secondo quanto era già previsto nell'articolo 2 della delibera n.15/03/CONS, l'Autorità ha proceduto a una integrazione del Piano di primo livello per l'assegnazione delle risorse in ambito provinciale (pianificazione di secondo livello). Il nuovo piano, comprensivo del Piano di primo livello e della integrazione realizzata attraverso la pianificazione di secondo livello e che è stato denominato "Piano integrato", è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.

Con la pianificazione di secondo livello è stata assegnata una risorsa in ambito locale in 71 bacini, corrispondenti ciascuno al territorio di una provincia ovvero, quando resosi necessario per aree particolarmente critiche da un punto di vista della compatibilità elettromagnetica, all'accorpamento del territorio di più province.

La risorsa assegnata di secondo livello consente la realizzazione di 1.272 reti in ambito locale (provinciale o pluriprovinciale), che si aggiungono nel Piano integrato alle 126 reti in ambito regionale e alle 12 reti in ambito nazionale già ottenute, come sopra detto, con il Piano di primo livello.

Criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi

Con la delibera n. 170/03/CONS recante "Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art.27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n.488", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2003 n. 151, si è data attuazione alla previsione legislativa summenzionata (nell'ambito della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").

Per il triennio 2003-2005 i titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, al pagamento di un canone annuo di concessione. Tale canone è:

a. pari all'1% del fatturato se si tratta di un'emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b. pari all'1% del fatturato, fino ad un tetto massimo di euro 78.016 se si tratta di un'emittente radiofonica nazionale; fino ad un tetto massimo di euro euro 16.718 se si tratta di un'emittente televisiva locale, e fino ad un tetto massimo di euro 11.145 se si tratta di un'emittente radiofonica locale. Tali tetti massimi sono stati aggiornati in base all'aumento del costo della vita nel precedente triennio.

Ai fini delle future rideterminazioni, si dovrà tener presente che, nel passaggio dalla tecnologia radiotelevisiva analogica a quella digitale, e dal regime concessorio a quello autorizzatorio, con la separazione tra operatori di rete radiotelevisiva e fornitori di contenuti e di servizi, il Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce, all'art. 35, che "i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero" e che ciò dovrà avvenire sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità.

Quote di diritti residuali per i produttori indipendenti di opere televisive

La delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, ha determinato i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122/98, che attribuisce ai produttori indipendenti quote di diritti resi-

duali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I produttori indipendenti destinatari delle quote di diritti residuali, sono stati individuati tra gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non abbiano destinato almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente.

I diritti di sfruttamento secondari, come emerge nella prassi commerciale, sono relativi all'utilizzo dell'opera su mezzi diversi dall'utilizzazione primaria e in altri mercati geografici. Lo sfruttamento secondario sorge nel momento in cui cessa l'utilizzazione primaria dell'opera audiovisiva, ossia la messa in onda in televisione. Pertanto, l'Autorità ha distinto le tipologie di opera audiovisiva in relazione al ciclo di vita e al conseguente sfruttamento nei mercati primari e secondari. La decorrenza del limite temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98 per le produzioni audiovisive, è stata individuata in un massimo di sette anni dalla prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, oltre che per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni.

L'Autorità ha inoltre introdotto un criterio che tiene conto dell'eventualità della mancata trasmissione di un'opera e della conseguente svalutazione anche nei mercati secondari, prevedendo che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore stesso dell'opera.

Infine, la determinazione del corrispettivo ai produttori indipendenti è stata demandata all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla stessa Autorità per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti, in modo da incentivare la coproduzione, che, come rilevato da emittenti e produttori, è un elemento fondamentale per la valorizzazione dei diritti secondari.

Modifiche al regime autorizzativo dei trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Con delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2003, n. 195, l'Autorità ha adottato il regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, sulla base delle prescrizioni dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il regolamento disciplina le modalità di approvazione, da parte dell'Autorità, dei trasferimenti di proprietà nei casi espressamente previsti dalla normativa, quali:

a. vendita dell'intero capitale sociale;

b. cessione del pacchetto di controllo della società;

c. passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante.

Il regolamento semplifica e rende trasparenti le procedure relative per le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, con l'obiettivo di garantire la conformità alla legge degli assetti proprietari e di dare certezza su tempi e modi di intervento dell'Autorità.

3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004 l'attività di vigilanza nel mercato della televisione ha riguardato principalmente le seguenti attività:

a. analisi delle posizioni dominanti nel settore televisivo;

b. autorizzazioni satellitari;

c. attività preparatorie per il censimento delle infrastrutture di diffusione;

d. obblighi di programmazione e investimento in applicazione della direttiva cd. televisione senza frontiere;

Per quanto riguarda gli interventi concernenti la pubblicità, il diritto d'autore e la tutela dei minori, anch'essi da ricomprendersi tra gli interventi in materia di vigilanza nel settore televisivo, si rimanda ai paragrafi 3.6.1., 3.8. e 3.9.1.; l'attività svolta in materia di sondaggi, invece, viene illustrata nel paragrafo 3.7.1..

Analisi delle posizioni dominanti nel settore televisivo

L'Autorità, con delibera n. 226/03/CONS, del 26 giugno 2003, recante: "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", ha adottato un'importante decisione per quanto concerne la tutela del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo.

L'accertamento, che ha riguardato la distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo, si è concluso con la conferma del superamento del limite del 30% alla raccolta di risorse economiche da parte delle emittenti nazionali RAI ed RTI e della concessionaria Publitalia'80 nel triennio 1998-2000. L'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con le parti, ha evidenziato le diverse posizioni interpretative relative ai profili di natura giuridica ed economica del disposto normativo dall'art. 2, della legge n. 249/97.

La delibera è caratterizzata da un articolato dispositivo e, in primis, sono state richiamate formalmente le società Rai, Publitalia'80 ed RTI affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97, ovvero volti a determinare un mantenimento o un incremento nella concentrazione delle risorse del settore.

Un secondo tipo di misura dispone l'avvio di "un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004". Tale misura si